

**COMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE
ODCEC DI MILANO
(Documento a cura di Paolo Bifulco)**

**IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO: MODIFICHE AL
PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1. LE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE

La legge n. 161/2014 (c.d. legge europea 2013-bis) ha modificato il presupposto oggettivo dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (nel prosieguo "IVAFA").

Come noto, l'IVAFA è stata introdotta dall'art. 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 20111, ai sensi del quale "A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato."

La disposizione è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 1, comma 518, lett. e), legge 24 dicembre 2012 n. 228, con la sostituzione delle parole "*dal 2011*" con le parole "*dal 2012*".

Successivamente, l'art. 9, comma 1, lett. a), della legge 30 ottobre 2014 n. 161 ha sostituito le parole "delle attività finanziarie detenute" con le parole "dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti".

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214



Il presente scritto intende fornire alcune brevi riflessioni su tali ultime modifiche normative.

2. ANALISI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

Le modifiche normative apportate dal precitato art. 9 della legge n. 161/2014 modificano, restringendolo, il presupposto oggettivo dell'IVAFE, presupposto che risulta quindi sostanzialmente allineato a quello dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari² (nel prosieguo l'"imposta di bollo").

2.1 La nozione di attività finanziarie estere

Il dato normativo originario assoggettava infatti ad IVAFE le attività finanziarie detenute all'estero (dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), intendendosi per tali le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (conformemente sul punto la circolare 23 dicembre 2013 n. 38/E, paragrafo 1.3.1.)

In dettaglio, con la circolare 2 luglio 2012 n. 28/E (paragrafo 2.2) l'Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che ai fini dell'applicazione dell'IVAFE, nel novero delle attività finanziarie dovessero includersi (se detenute all'estero):

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

² Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, Allegato A, parte prima, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.



2.2 Il rilievo della Commissione Europea

La Commissione Europea (caso EU Pilot 5095/12/TAXU) mosse rilievi circa la disparità di trattamento tra l'imposta di bollo e l'IVAFE, posto che la prima risultava applicabile ai "prodotti finanziari" mentre la seconda alla più ampia nozione di "attività finanziarie"; di conseguenza, il presupposto oggettivo dell'IVAFE risultava più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia, con una conseguente disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero.

A tale proposito, va' rammentato che la nozione di "prodotti finanziari" è quella prevista dall'art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (nel prosieguo anche il "TUF"), il quale dispone che per "prodotti finanziari" s'intendono "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari".

Il successivo comma 2 precisa che per "strumenti finanziari" si intendono:

- (i) i valori mobiliari;
- (ii) gli strumenti del mercato monetario;
- (iii) le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- (iv) i contratti di opzione, a termine e derivati nelle varie tipologie (ad esempio opzione, future, swap) connessi ad un'amplissima casistica (ad esempio valori mobiliari, valute, tassi di interesse, rendimenti, indici, misure o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, etc.);
- (v) contratti finanziari differenziali.

Inoltre, il comma 1-bis del medesimo art. 1 del TUF precisa che "Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure."



2.3 La ratio delle modifiche normative

Al fine di risolvere i predetti rilievi mossi dalla Commissione Europea³, la più volte citata legge n. 161/2014 ha modificato l'ambito oggettivo di applicazione dell'IVAFE; nel testo novellato, attualmente in vigore, l'imposta si applica sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

3. CONSEGUENZE DELLE MODIFICHE NORMATIVE; DECORRENZA

3.1 Nuovo presupposto oggettivo dell'IVAFE

Per effetto delle modifiche intervenute, l'IVAFE è applicabile esclusivamente al valore:

- (i) dei prodotti finanziari, nel senso precisato dal precitato art. 1, comma 1, lett. u), del TUF;
- (ii) dei conti correnti e dei libretti di risparmio;

detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Ciò implica che debbano ritenersi esclusi dal presupposto oggettivo dell'imposta:

- le partecipazioni che non costituiscono "valori mobiliari" nell'accezione prevista dall'art. 1, comma 1-bis, del TUF: ad esempio le quote di s.r.l. o le quote di partecipazione a società di persone;
- i finanziamenti;
- i metalli preziosi, sia depositati presso intermediari esteri in conto metallo sia allo stato grezzo o monetato depositati in cassette di sicurezza presso intermediari esteri.

Viene quindi eliminata l'asimmetria con il presupposto oggettivo dell'imposta di bollo, ai fini della quale è previsto che per prodotti finanziari debbano intendersi quelli individuati dall'art. 1 del TUF⁴.

3.2 Decorrenza delle modifiche normative

Le nuove disposizioni in rassegna decorrono dal periodo d'imposta 2014, per esplicita previsione normativa (comma 2 del più volte citato art. 9, legge n. 161/2014).

³ Cfr. Senato della Repubblica, A.S. n. 1533 del 2014, Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533, scheda di lettura

⁴ DM 24 maggio 2012 Ministero dell'Economia e delle finanze - Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari



Questo da un lato ha consentito di applicare le nuove disposizioni già in sede di versamento della seconda rata di acconto (2014) ma dall'altro escluderebbe la possibilità di ottenere il rimborso per i versamenti effettuati, su attività finanziarie diverse dai prodotti finanziari, negli anni 2012 e 2013.

Ciò nondimeno, taluna dottrina⁵ evidenzia la possibilità di una diversa lettura delle disposizioni; infatti, il dato letterale della disposizione (*"A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero .."*) [sottolineatura aggiunta] parrebbe far operare anche per il pregresso, e segnatamente a decorrere dal 2012, il – novellato - ambito oggettivo di applicazione dell'IVAFE. E ciò sarebbe coerente con la finalità delle modifiche normative intervenute, finalità che è quella di superare i rilievi mossi dalla Commissione Europea (caso EU Pilot 5095/12/TAXU).

Coerentemente con tale diversa interpretazione, il diritto al rimborso di quanto versato potrebbe ritenersi fondato, per insussistenza dell'obbligo di versamento (art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

3.3 Necessità di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il mutato quadro normativo appena delineato induce a ritenere superata l'elencazione delle attività soggette ad IVAFE contenuta nella citata circolare Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. 28/E (paragrafo 2.2) e riportata al precedente 2.1. Su questo tema, per fugare possibili dubbi è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, deve ritenersi parimenti superato l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (contenuto nella medesima circolare appena citata) secondo cui devono essere assoggettate ad imposta di bollo le attività finanziarie (ad esempio partecipazioni in società estere assimilabili alle s.r.l.) non incluse nel novero dei prodotti finanziari ma possedute per il tramite di società fiduciaria o intermediario residente: in tal caso, l'assoggettamento ad imposta di bollo deriverebbe dal fatto che, in assenza dell'intervento di intermediario residente, tali attività sarebbero state soggette ad IVAFE.

Si trattava di un ampliamento surrettizio del presupposto oggettivo dell'imposta di bollo, che comunque cessa di avere qualsivoglia fondamento (se mai l'avesse avuto) proprio per effetto delle modifiche normative in commento.

Per una più ampia disamina del tema si veda la circolare Assofiduciaria COM_2013_004 del 31 gennaio 2013.

Ad ogni modo, anche su questo tema è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

⁵ Galli – Mancinelli, "Ambito applicativo dell'IVAFE equiparato a quello dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari", in *Corriere Tributario* 2/2015, pagg. 101 - 106